

319. SICUREZZA PUBBLICA

T) Mafia e persone pericolose

L. 19 marzo 1990, n. 55 (1).

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (1/circ).

Capo I - Modifiche delle L. 10 febbraio 1962, n. 57 (2), L. 31 maggio 1965, n. 575 (3), L. 26 luglio 1975, n. 354 (4) e L. 13 settembre 1982, n. 646 (5)

1. 1. (6).
2. 1. (7).
2. (8).
3. 1. (9).
4. 1. (10).
2. (11).
3. (12).
4. (13).
5. (14).
5. 1. (15).
2. (16).
6. 1. (17).
7. 1. (18).
8. 1. (19).
9. 1. (20).
10. 1. (21).
2. (22).
3. (23).
4. (24).
11. 1. (25).
12. 1. (26).
2. (27).
13. 1. (28).

Capo II - Ambito di applicazione delle L. 31 maggio 1965, n. 575 (29), e L. 13 settembre 1982, n. 646

(30). Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali e in materia di pubblici appalti

(giurisprudenza)

14. 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 (29), concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75, L. 22 dicembre 1975, n. 685 (31), ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (32), quando l'attività delittuosa da cui si ritiene

derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice

penale, ovvero quella di contrabbando (32/a).

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (29).

(giurisprudenza)

15. 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (32/b), o

per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento

personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati (32/c) (31/cost) (32/d) (36/cost);

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317

(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri

d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale (32/e) (32/f);

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati

alla lettera b) (32/g) (35/cost);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (32/h) (32/cost) (32/i);

e) [coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio (32/l)] (32/m);

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (32/n) (32/o) (32/p).

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna (32/q).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo (32/r).

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali (32/s).

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse (32/t).

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale (36/cost); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto (32/u) (32/v) (34/cost).

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere

regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale (32/w) (32/x) (36/cost).

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina (32/y) (32/z).

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione (33).

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (33/a) (33/b).

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1 (33/c) (33/d) (33/cost).

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies (33/e) (33/f).

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi (33/g).

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (33/h) (33/i).

(giurisprudenza)

15-bis. [1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 L. 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte (33/l).

1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria (33/m).

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati (33/n). Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 (33/o).

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile (33/p).

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa (33/q), nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1, comma 1-bis (33/r).

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 39 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare,

sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali (33/s).

6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'articolo 25 del

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati (33/t).

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-septies si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 (33/u).

6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso (33/v).

6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare (33/w).

6-septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricasazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei

dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto (33/x).

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

7-bis. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni (33/y)] (33/z).

(giurisprudenza)

16. [1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonché il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge. 1-bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (34), che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo (34/a)] (34/b).

(giurisprudenza)

17. 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 (34/c). 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite

disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione (34/d).

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso (34/e).

(giurisprudenza)

18. 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (34/f).

3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni (34/g):

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in

cottimo (34/h);

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni (33/i);

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante

l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei

requisiti di cui al numero 4) del presente comma (34/l);

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente

ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e

classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in

possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle

imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici

l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti

previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (34/m).

3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a

corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o,

in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano

all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con

la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento (34/n).

3-ter. [In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti

indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori

pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di

cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo] (34/o).

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi

prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. [Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia

autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data

del contratto stesso] (34/p).

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le

imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3) (35).

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i

lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa (35/a).

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto (35/b).

12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (35/c).

13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori (35/d).

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (36) (36/a).

19. 1. (37).

2. (37/a).

3. È vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

20. 1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (38), ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584 (38), e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

Capo III - Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme

21. 1. (38/a).

22. (38/b).

23. (38/c).

24. (38/d).

25. (38/e).

26. 1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad

autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

27. 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (39), e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

28. 1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 1, L. 23 marzo 1983, n. 77 (40), e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (41), o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (42), così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 (43).

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.

3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (42),
come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (42), comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.

29. 1. (44).

30. 1. (45).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere a) e b) del primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (45/a).

31. 1. (46).

32. 1. (47).

33. 1. (48).

34. 1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la

riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (49), sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 (50).

(giurisprudenza)

35. 1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'art. 24, L. 13 settembre 1982, n. 646 (51), il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 (50), ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.

2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646 (51).

36. 1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (50), il quarto comma

dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (51).

2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1990, n. 69.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 60;
- Ministero dell'interno: Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 19 ottobre 2000, n. 8/2000.

(2) Riportata alla voce Opere pubbliche.

(3) Riportata al n. T/II.

(4) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.

(5) Riportata al n. T/V.

(6) Sostituisce l'art. 2-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(7) Sostituisce i commi terzo e quarto dell'art. 2-ter, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(8) Aggiunge tre commi dopo il sesto all'art. 2-ter, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(9) Sostituisce l'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(10) Ratifica il primo comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(11) Sostituisce il secondo comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(12) Sostituisce il quinto comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(13) Modifica il settimo comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(14) Sostituisce il nono comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(15) Modifica il primo comma dell'art. 10-quater, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(16) Modifica il secondo comma dell'art. 10-quater, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(17) Sostituisce il primo comma dell'art. 10-quinquies, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(18) Aggiunge l'art. 10-sexies alla L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.

(19) Modifica il primo comma dell'art. 21, L. 13 settembre 1982, n. 646, riportata al n. T/V.

(20) Aggiunge l'art. 23-bis alla L. 13 settembre 1982, n. 646, riportata al n. T/V.

(21) Modifica il primo comma dell'art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646, riportata al n. T/V.

(22) Modifica il secondo comma dell'art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646, riportata al n. T/V.

(23) Modifica il quarto comma dell'art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646, riportata al n. T/V.

(24) Aggiunge un comma dopo il quarto all'art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646, riportata al n. T/V.

(25) Sostituisce il primo comma dell'art. 30, L. 13 settembre 1982, n. 646, riportata al n. T/V.

(26) Modifica il n. 2-bis dell'art. 13, L. 10 febbraio 1962, n. 57, riportata alla voce Opere pubbliche.

(27) Modifica il n. 2-bis, dell'art. 21, primo comma, L. 10 febbraio 1962, n. 57, riportata alla voce Opere pubbliche.

(28) Inserisce un comma, dopo il primo, all'art. 30-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.

(29) Riportata al n. T/II.

(30) Riportata al n. T/V.

(29) Riportata al n. T/II.

(31) Riportata alla voce stupefacenti.

(32) Riportata al n. T/I.

(32/a) Comma così modificato prima dall'art. 11, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, riportato al n. A/LXXXV e poi dall'art. 9, L. 7 marzo 1996, n. 108, riportata al n. A/CXVI.

(29) Riportata al n. T/II.

(32/b) Riportato alla voce stupefacenti.

(32/c) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella

parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato;

c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(31/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 ottobre 1996, n. 364 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(32/d) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

(36/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(32/e) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato;

c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(32/f) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

(32/g) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

(35/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 maggio 2001, n. 132 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c) come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma,

della Cost.

(32/h) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie

speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non

candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in

relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che

sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella

parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di

coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato;

c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15,

comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali,

comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha

applicato una misura di

prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(32/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 2-6 maggio 1996, n. 142 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996,

n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, in quanto la norma denunciata è stata espunta in radice

dall'ordinamento a seguito della

dichiarazione di illegittimità effettuato con sentenza n. 141 del 1996.

(32/i) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

(32/l) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie

speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,

lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non

candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in

relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che

sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella

parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di

coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato;

c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15,

comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali,

comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di

prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(32/m) Lettera abrogata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

(32/n) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(32/o) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(32/p) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

(32/q) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi anche il comma 3 dello stesso art. 1. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(32/r) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(32/s) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(32/t) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(36/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art.

59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(32/u) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così

sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22

gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(32/v) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio

1994, n. 13) e dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso

decreto.

(34/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 104 (Gazz. Uff. 15 aprile

1998, n. 15, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55,

come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

(32/w) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies

così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22

gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(32/x) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio

1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della

citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(36/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio

2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art.

59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(32/y) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così

sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22

gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(32/z) Comma da ultimo così modificato dall'art. 4, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio

1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della

citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(33) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così

sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22

gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(33/a) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(33/b) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(33/c) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 94 dello stesso decreto.

(33/d) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 94 dello stesso decreto.

(33/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 304 (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 206 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 278 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 27, 35 e 97 della Costituzione.

(33/e) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(33/f) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 4-octies, introdotto dall'art. 1, L. 18

gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9, L. 7 febbraio 1990, n.

19.

(33/g) Vedi, ora, l'art. 59, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(33/h) Vedi, ora, l'art. 59, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(33/i) Articolo abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti sugli organi

comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e i consiglieri regionali, dall'art. 274,

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 58, 59 e 94 dello stesso decreto.

(33/l) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n.

299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la

stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n.

420. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/m) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n.

299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la

stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n.

420. Con D.M. 28 luglio 1995, n. 459, riportato al n. A/CX-bis è stato costituito il comitato di sostegno.

Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/n) Periodo così modificato prima dall'art. 2, L. 23 aprile 1993, n. 120, riportata alla voce Comuni e

province, e poi dall'art. 2, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299),

convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa

legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono

fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n. 420.

Inoltre, l'art. 6 del citato D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 ha così disposto:

«Art. 6. 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-

bis, nonché quelle di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies e 6-septies dell'articolo

15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n.

164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2,

comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato e integrato dal presente

decreto, si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato

articolo 15-bis alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine

di sessanta giorni previsto dal comma 6-ter del predetto articolo 15-bis».

Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/o) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/p) Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/q) Vedi il D.M. 28 luglio 1995, n. 523, riportato alla voce Comuni e province.

(33/r) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/s) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/t) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/u) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n.

420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/v) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n.

299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la

stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n.

420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/w) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n.

299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la

stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n.

420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/x) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n.

299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la

stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n.

420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(33/y) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n.

299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la

stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n.

420. L'articolo 15-bis è stato aggiunto dal D.L. 31 maggio 1991, n. 164 (Gazz. Uff. 31 maggio 1991, n.

126), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 luglio 1991, n. 221 (Gazz. Uff. 25 luglio

1991, n. 173). L'art. 2 della citata legge di conversione ha, inoltre, disposto che sono fatti salvi gli

effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, prima dell'entrata in vigore della presente

legge. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato i citati D.L. n. 529/1993 e D.L.

n. 164/1991.

(33/z) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. da 143 a 146

dello stesso decreto.

(34) Riportata alla voce Comuni e province.

(34/a) Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, riportato al n. T/XVII. Peraltro, il

citato art. 15 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(34/b) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 135 dello stesso decreto.

(34/c) Comma così sostituito dall'art. 22, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, riportato al n. T/XVII.

(34/d) Periodo aggiunto dall'art. 22, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, riportato al n. T/XVII.

(34/e) Comma così modificato dall'art. 9, comma 63, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata alla voce

Opere pubbliche. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 64 dello stesso art. 9 e il D.P.C.M. 11

maggio 1991, n. 187, riportato al n. T/XVI.

(34/f) Periodo aggiunto dall'art. 22, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, riportato al n. T/XVII.

(34/g) Comma così modificato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Vedi, anche, l'art. 18,

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, riportato alla voce Opere pubbliche.

(34/h) Numero così sostituito dall'art. 9, comma 65, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata alla voce

Opere pubbliche.

(33/i) Numero così sostituito dall'art. 9, comma 66, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata alla voce

Opere pubbliche.

(34/l) Numero così sostituito dall'art. 9, comma 66, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata alla voce

Opere pubbliche.

(34/m) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 34, L. 11 febbraio 1994, n. 109, riportata alla voce

Opere pubbliche.

(34/n) L'attuale comma 3-bis così sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, l'originario comma

3 per effetto dell'art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, riportato alla voce Opere pubbliche.

Peraltro, il suddetto art. 34 è stato abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

(34/o) Comma aggiunto dall'art. 34, L. 11 febbraio 1994, n. 109, riportata alla voce Opere pubbliche e

poi abrogato dall'art. 9, comma 67, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata alla stessa voce.

(34/p) Comma abrogato dall'art. 9, comma 68, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata alla voce

Opere pubbliche.

(35) Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34, D.Lgs. 19 dicembre

1991, n. 406, riportato alla voce Opere pubbliche. Peraltro, il suddetto art. 34 è stato abrogato dall'art.

231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

(35/a) Comma prima sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34, D.Lgs. 19 dicembre

1991, n. 406, riportato alla voce Opere pubbliche e poi così modificato dall'art. 9, comma 69, L. 18

novembre 1998, n. 415, riportata alla stessa voce. Per la decorrenza del termine previsto dal presente

comma, vedi l'art. 141, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

(35/b) Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34, D.Lgs. 19 dicembre

1991, n. 406, riportato alla voce Opere pubbliche e poi dall'art. 9, comma 70, L. 18 novembre 1998, n.

415, riportata alla stessa voce.
(35/c) Comma sostituito, prima, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, riportato alla voce Opere pubbliche e poi dall'art. 9, comma 71, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata alla stessa voce.
(35/d) Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, riportato alla voce Opere pubbliche. Peraltro, il suddetto art. 34 è stato abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(36) Riportata al n. T/V.
(36/a) Per l'applicabilità nel settore delle pubbliche forniture della disciplina del subappalto contenuta nel presente articolo vedi l'art. 16, D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(37) Sostituisce il primo comma dell'art. 20, L. 8 agosto 1977, n. 584, riportata alla voce Opere pubbliche.
(37/a) Sostituisce il secondo comma dell'art. 21, L. 8 agosto 1977, n. 584, riportata alla voce Opere pubbliche.
(38) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(38) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(38/a) Sostituisce l'art. 32-quater del codice penale.
(38/b) Aggiunge l'art. 640-bis al codice penale.
(38/c) Sostituisce l'art. 648-bis del codice penale.
(38/d) Aggiunge l'art. 648-ter al codice penale.
(38/e) Modifica l'art. 379 del codice penale.
(39) Riportata al n. A/XIV.
(40) Riportata alla voce Borse di commercio.
(41) Riportata al n. T/I.
(42) Riportata al n. T/II.
(43) Riportato alla voce Istituti di credito.
(42) Riportata al n. T/II.
(42) Riportata al n. T/II.
(44) Sostituisce l'art. 96, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, riportato alla voce Istituti di credito.
(45) Sostituisce l'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, riportato al n. A/XXVI.
(45/a) Le modalità sono state approvate con D.M. 4 luglio 1990 (Gazz. Uff. 5 luglio 1990, n. 155).
(46) Sostituisce il primo comma dell'art. 9, L. 4 giugno 1985, n. 281, riportata alla voce Borse di commercio.
(47) Sostituisce il n. 2 dell'art. 5, D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, riportato alla voce Istituti di credito.
(48) Inserisce l'art. 2-bis alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(49) Riportata al n. T/X.
(50) Riportata al n. T/II.
(51) Riportata al n. T/V.
(50) Riportata al n. T/II.
(51) Riportata al n. T/V.
(50) Riportata al n. T/II.
(51) Riportata al n. T/V.